



# VALORECOMUNE

n. 9 | 10 DICEMBRE 2025



**Gentile Ente, con questa informativa desideriamo condividere aggiornamenti, spunti operativi e strumenti utili per supportare la Pubblica Amministrazione nella gestione quotidiana di ambiti strategici.**

**Il nostro obiettivo è offrire contenuti chiari e pratici, pensati per facilitare il lavoro degli uffici e promuovere una PA sempre più efficiente e orientata al cittadino.**



# INDICE ARGOMENTI

In questo numero parliamo di:

## PERSONALE

- CONTROLLI FISCALI SUI PAGAMENTI AL PERSONALE SUPERIORI A EURO 2.500
- ORIENTAMENTI APPLICATIVI ARAN – CONGEDO MATERNITA' – Id: 35357

## TRIBUTI

- DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ALLA RISCOSSIONE DEI CREDITI – CONSIDERAZIONI
- ANCORA SULLA MOTIVAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

## CONTABILITA'

- CERTIFICAZIONE RELATIVA AL CONTRIBUTO INDENNITÀ DI FUNZIONE 2024
- LE VARIAZIONI DI BILANCIO ENTRO IL 31 DICEMBRE
- CORTE DEI CONTI: CASSA VINCOLATA COSTANTEMENTE A ZERO È SINTOMO DI IRREGOLARITÀ

## TRASPARENZA e PRIVACY

- TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE AVVISO DI PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER AGGIORNAMENTO DEL PIAO O DEL PTCP 2026/2028
- PRIVACY: ONLINE LE FAQ SU TRATTAMENTO DATI E TRASPARENZA NEI CONCORSI PUBBLICI

## AFFARI GENERALI

- RICHIESTA CIG PER LAVORI SOMMA URGENZA
- MIT: PUBBLICATA LA LISTA NAZIONALE DEGLI AUTOVELOX
- DISEGNO DI LEGGE RIFORMA CODICE EDILIZIA

# CHI SIAMO



**INFORMA STP**  
SOLUZIONI PER LA PA

**INFORMA STP S.R.L.**  
staff@informastp.it  
P.IVA 02719380038  
Strada delle Industrie 64 - 28062 - Cameri (NO)

## PERSONALE

**INFORMA STP SRL** È UNA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI SPECIALIZZATA IN **CONSULENZA DEL LAVORO** E SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. FONDATA DA UN TEAM DI ESPERTI, OFFRE **SUPPORTO QUALIFICATO** IN MATERIA DI PAYROLL, TFS/TFR E PRATICHE PREVIDENZIALI INPS, FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E CALCOLO SPESA DEL PERSONALE



**COMSERVICE S.R.L.**  
info@comservice.it  
P.IVA 09893690017  
Piazza Lamarmora 12 - 10015 - Ivrea (TO)

## TRIBUTI

AZIENDA SPECIALIZZATA NEL SETTORE **TRIBUTI** ED **AMMINISTRATIVO**. È UN'AZIENDA DI SERVIZI OPERATIVA DAL 2008 ED ISCRITTA ALL'**ALBO MEF** DEI GESTORI DELL'ACCERTAMENTO E DELLA **RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI**. IL TEAM FORMATO DA TECNICI SPECIALIZZATI E FORMATI IN MATERIA TRIBUTARIA ED AMMINISTRATIVA SUPPORTA I COMUNI NELLA BONIFICA DELLE BANCHE DATI, NELL'EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO **IMU** E **TARI**, NEI SERVIZI DI **ANAGRAFE, ELETTORALE**, DIGITALIZZAZIONE CONCESSIONI **CIMITARIALI**, RILIEVO SUL TERRITORIO E SUPPORTO SERVIZI AMMINISTRATIVI IN GENERALE



**SYNTRA**  
SINERGIA E TRASPARENZA PER LA PA

**SYNTRA SRL**  
info@syntrasrl.it  
P.IVA 14391500965  
Piazzetta Umberto Giordano 2 - 20122 Milano (MI)

## TRASPARENZA PRIVACY

**LA NOSTRA MISSIONE** È AFFIANCARE LE AMMINISTRAZIONI NEL COMPLESSO PERCORSO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, GARANTENDO CONFORMITÀ AI REQUISITI STRINGENTI **IN MATERIA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA** (D.LGS. 33/2013) E **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)** (GDPR - REGOLAMENTO UE 2016/679 E D.LGS. 196/2003 COME RIVISTO DAL D.LGS.101/2018)



**P&R DIGIPAL S.R.L.**  
info@perdigipal.it  
P.IVA 03915820041  
Via Roma 55 - 12070 - Pezzolo Valle Uzzone (CN)

## DIGITALE

AZIENDA CHE NASCE CON L'OBIETTIVO DI **SUPPORTARE LE PA LOCALI** NEL PERCORSO VOLTO ALLA PROGRESSIVA **DIGITALIZZAZIONE** DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI VERSO CITTADINI E IMPRESE, FORNENDO **SUPPORTO OPERATIVO E CONSULENZA STRATEGICA**



SERVIZI E CONSULENZE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**COMFERA S.R.L.**  
info@comfera.net  
P.IVA 13377180966  
Piazzetta Umberto Giordano 2 - 20122 Milano (MI)

## CONTABILITA'

FORNIAMO **SERVIZI CONTABILI ED AMMINISTRATIVI** AGLI ENTI LOCALI. FONDATI SU GRANDE ESPERIENZA E COMPROVATA **COMPETENZA NEL SETTORE**

# SCADENZIARIO

## Elenco delle principali scadenze di interesse per gli Enti Locali.

**Questo elenco potrebbe non essere completo per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni delle scadenze stesse.**

### 15 DICEMBRE

- Variazioni PEG 2025/2027: termine per adozione variazioni al PEG 2025/2027, con eccezione delle modifiche correlate alle variazioni di bilancio, che possono essere deliberate entro il 31 dicembre.
- Termine per presentazione istanza Fondo investimenti stradali piccoli comuni.
- Termine per presentazione richieste di nuovi finanziamenti alla CDP (Cassa Depositi e Prestiti).
- Termine presentazione da parte dei sindaci dei comuni inadempienti, delle certificazioni mancanti per fondi non utilizzati di welfare e asili nido.

### 31 DICEMBRE

- Proroga termine rendicontazione Piccole Opere.
  - Ratifica variazioni al bilancio 2025/2027: ratifica da parte del Consiglio delle deliberazioni d'urgenza di variazioni di bilancio 2025-2027 adottate dalla Giunta in via d'urgenza dal 2 novembre.
  - Variazioni al bilancio 2025/2027 ex art. 175 comma 3 TUEL: termine per l'adozione delle variazioni di bilancio previste dal comma 3 dell'art. 175 del TUEL che possono essere adottate oltre il termine ordinario del 30 di novembre.
  - Variazioni al PEG 2025/2027 ex art. 175 comma 3 TUEL: termine per l'adozione delle variazioni al PEG a seguito delle variazioni previste dal comma 3 dell'art. 175 del TUEL che possono essere adottate oltre il termine ordinario del 30 novembre.
  - Utilizzo Fondi di riserva e fondi spese potenziali: termine per l'adozione da parte della Giunta per il prelievo dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali.
  - Lavori pubblici di somma urgenza: termine per l'adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento dei lavori pubblici di somma urgenza affidati a partire dal 01/12/2025, (anche nei casi in cui al 31 dicembre non sia scaduto il termine dei 30 giorni).
  - DUP, BILANCIO 2026/2028 e delibere correlate
- Termine per l'adozione del DUP 2026/2028, presupposto indispensabile per l'approvazione del Bilancio di previsione.
- Termine per l'approvazione da parte del Consiglio delle delibere propedeutiche all'approvazione del Bilancio.
- Termine per l'approvazione da parte del Consiglio del Bilancio di previsione 2026/2028.
- Termine approvazione provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2024, nonché la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione, riferito alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023.

### 1 GENNAIO 2026

- In assenza di proroga, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 in scadenza al 31/12/2025:
- Decorrenza gestione provvisoria;
- Avvio della procedura per l'intervento sostitutivo del Prefetto;
- Decorrenza del divieto, fino all'approvazione del bilancio di previsione, di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto di assunzione di personale.

# SCADENZIARIO

## 14 GENNAIO 2026

- Termine presentazione cronoprogramma con le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi, in merito a fondi non utilizzati riservati a welfare e asili nido.

## 15 GENNAIO 2026

- Contributo spese progettazione; termine presentazione dell'istanza per l'attribuzione del contributo, annualità 2026, a copertura della spesa di progettazione, previsto dall'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e s.m.i.

## 20 GENNAIO 2026

- Approvazione PEG: termine di approvazione da parte della Giunta, nelle province, città metropolitane e nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, del piano esecutivo di gestione. Il PEG è facoltativo nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.

## 30 GENNAIO 2026

- Invio bilancio alla BDAP: termine per la trasmissione alla BDAP del bilancio di previsione 2026-2028 e dei relativi allegati.
- Agenti contabili: termine per la resa del Conto della gestione 2025 da parte del Tesoriere e degli altri agenti contabili.
- Approvazione PIAO: termine per l'approvazione, da parte della Giunta, del PIAO 2026/2028.

## 31 GENNAIO 2026

- Sanzioni mancato invio bilancio alla BDAP: in caso di mancato invio alla BDAP del bilancio di previsione 2026-2028, fino all'avvenuta trasmissione:

→ Decorrenza del divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto di assunzione di personale. - decorrenza della sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero Interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.

- Indicatore tempestività pagamenti: pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ente, dell'indicatore annuale dei tempi medi di pagamento 2025 delle fatture, nonché dell'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
- Rideterminazione avanzo presunto: gli Enti che hanno applicato quote di avanzo vincolato e/o accantonato presunto al Bilancio 2026/2028 devono adottare la deliberazione della Giunta di rideterminazione dell'avanzo presunto alla data del 31/12/2025.

## CONTROLLI FISCALI SUI PAGAMENTI AL PERSONALE SUPERIORI AD EURO 2.500

## PERSONALE

Dal 1° gennaio 2026 dovrà applicarsi la disposizione inserita nella Legge 207/2024 (*legge di bilancio 2025*) all'art. 1 comma 84, relativamente ai controlli ex art. 48 bis D.P.R. 602/1973 sui pagamenti al personale di importo superiore a 2.500 euro.

Ricordiamo che il comma 1 di tale articolo 48-bis stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Invece il citato comma 84 aggiunge il comma 1-bis all'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*):

84. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“ 1-bis. **Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro**”

VEDIAMO, NEL DETTAGLIO IL FUNZIONAMENTO DELLA PROCEDURA.

### **NUOVA SOGLIA PER LA SEGNALEZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE.**

In base alle nuove disposizioni, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, che intendono effettuare un **pagamento di stipendio o indennità superiore a 2.500 euro** dovranno verificare tramite il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR), se il beneficiario ha **debiti scaduti pari o superiori a 5.000 euro**. Attualmente, tale verifica è richiesta solo per pagamenti superiori a 5.000 euro, ma **la nuova normativa riduce la soglia esclusivamente per i compensi legati al rapporto di lavoro**.

Se il controllo evidenzia un debito fiscale in capo al beneficiario, l'ente pubblico è tenuto a **sospendere il pagamento, in parte o in toto, per un massimo di 60 giorni**. Durante questo periodo, l'AdeR può avviare il pignoramento presso terzi, secondo quanto stabilito dall'articolo 72-bis del Dpr 602/1973.

In caso contrario, se il pignoramento non viene attivato, l'importo viene erogato per intero al lavoratore.

### **LIMITI ALLA PIGNORABILITÀ DEGLI STIPENDI.**

Quando scatta il pignoramento, sono previsti dei limiti di prelievo che variano in base all'importo della retribuzione. L'articolo 72-ter del D.P.R. 602/1973 stabilisce:

- Stipendi tra 2.500 e 5.000 euro: pignoramento limitato a un settimo dell'importo;
- Stipendi superiori a 5.000 euro: si applicano le regole generali del Codice di Procedura Civile, che prevedono una quota massima pignorabile pari a un quinto della retribuzione.

### **ESEMPIO PRATICO.**

Ipotizziamo un lavoratore pubblico con uno stipendio di 3.500 euro e un debito scaduto di 4.000 euro.

In questo caso, l'ente pubblico effettua la segnalazione all'AdeR, ma poiché il debito è inferiore alla soglia dei 5.000 euro, l'importo dello stipendio non viene sospeso, e il lavoratore riceve l'intero ammontare.

Se invece il debito supera i 5.000 euro, la segnalazione comporta la sospensione parziale del pagamento per consentire l'attivazione del pignoramento, con i limiti sopra descritti.

Questi meccanismi sono pensati per garantire che solo una parte proporzionata dello stipendio possa essere prelevata per il pagamento dei debiti fiscali, proteggendo la sostenibilità economica del lavoratore.

### **PREVISIONE STATALE.**

Dall'analisi dell'Osservatorio dei Dipendenti Pubblici risulterebbe una stima di circa 250 mila dipendenti pubblici con debiti superiori a 5.000 euro.

Di questi sono 30 mila coloro che superano la soglia di 2.500 euro di reddito in ciascuna mensilità; per tali contribuenti è stato ipotizzato uno stipendio netto medio mensile di 3.500 euro, a cui è applicabile il limite di pignorabilità del settimo. Accanto a questi sono stati estrapolati poi i dipendenti pubblici - pari a 150 mila lavoratori della PA - con debiti superiori a 5.000 euro che superano la soglia di 2.500 euro di reddito solo in occasione dell'erogazione della c.d. "tredicesima"; per tali contribuenti è stato ipotizzato uno stipendio netto medio mensile di 1.500 euro, a cui è applicabile il limite di pignorabilità del decimo previsto.

La relazione, inoltre, osserva come gli irriducibili del non pagare i debiti (né con rateazioni e nemmeno spontaneamente) rappresentino il 20%.

Il gettito mensile derivante dall'introduzione della disposizione risulta, dunque, stimato in circa 3 milioni di euro (30 mila x 3.500 euro x 1/7 x 20%) il primo anno di applicazione della disposizione a cui si aggiungono ulteriori 4,5 milioni di euro (150 mila x 1.500 euro x 1/10 x 20%) a partire dal secondo anno, dopo l'applicazione della disposizione all'erogazione delle tredicesime. L'effetto positivo sul gettito della misura risulta, pertanto, stimato dai tecnici del ministero, in 36 milioni di euro per l'anno 2026 e a regime in circa 90 milioni di euro all'anno.

## **ORIENTAMENTI APPLICATIVI ARAN - CONGEDO MATERNITA' - Id: 35357**

### **DOMANDA**

Una dipendente a tempo indeterminato ha ricevuto formale conferimento di incarico EQ, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del CCNL 16/11/2022, con scadenza al 31/12/2025. La medesima è entrata in **congedo obbligatorio per maternità**, anticipato ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a), del D.lgs. 151/2001 e s.m.i. (*interdizione anticipata dal lavoro*). L'incarico terminerebbe, quindi, prima del termine del congedo. È possibile, in tal caso, a naturale scadenza, attribuire il medesimo incarico ad altro soggetto o la dipendente in congedo ha diritto di mantenere l'incarico e la retribuzione corrispondente fino al termine del congedo?

### **RISPOSTA**

Alla luce delle disposizioni contrattuali e normative applicabili, si rileva quanto segue:

- ai sensi dell'art. 45, comma 2, del CCNL 16/11/2022, **alla dipendente in congedo di maternità spetta l'intera retribuzione fissa mensile comprensiva delle voci accessorie fisse e ricorrenti, ivi inclusa la retribuzione di posizione per l'incarico di EQ**, nonché i premi di performance secondo i criteri definiti dalla contrattazione decentrata, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e indennità per prestazioni disagiate o pericolose;
- in base all'orientamento consolidato della scrivente Agenzia (RAL\_609), si conferma che **la retribuzione di posizione deve essere riconosciuta al 100% anche nel caso in cui l'incarico scada durante il periodo di maternità**, in linea con la previsione contenuta all'art. 23, comma 1, del D.lgs. 151/2001.

Pertanto, sia l'incarico che il corrispondente trattamento economico andranno garantiti fino al termine del congedo di maternità.



## DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ALLA RISCOSSIONE DEI CREDITI - CONSIDERAZIONI

## TRIBUTI

Il bilancio 2026/2028 è ormai in dirittura d'arrivo e dall'inizio del prossimo anno i funzionari comunali saranno alle prese con gli adempimenti per la redazione del rendiconto di gestione.

Il primo, importante provvedimento su cui concentrare l'attenzione è la deliberazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi. I residui attivi, quali componenti positivi del risultato, sostengono la capacità di spesa; a condizione che questi **crediti** siano **reali e certi**, ovvero che non ci siano ostacoli alla loro realizzazione; di contro, i residui passivi dovrebbero essere limitati ai debiti dell'anno precedente stante l'obbligo di rispettare i tempi di pagamento, salvo le eccezioni dei trasferimenti.

Capita spesso che i Comuni, oberati da tantissime attività e con scarse risorse di personale, trasferiscano interamente i propri crediti a soggetti terzi, perdendone così il controllo. Quella che sembra la soluzione del problema molto spesso diventa la causa di conseguenze ben peggiori, laddove si "parcheggino" i residui attivi che nessuno lavora. E poiché il pagamento spontaneo, almeno in fase coattiva, è una pia illusione, e considerato che il passare del tempo è un parametro inversamente proporzionale alla capacità di riscossione, un credito accertato nell'anno X, può diventare dopo poco carta straccia. Si potrebbe obiettare che esiste il FCDE che rettifica le poste dei residui attivi, tenendo conto matematicamente dalla percentuale storica di realizzazione degli stessi, sterilizzando la parte di crediti che non si riscuoteranno. Ma il rischio di autorizzare spese non coperte resta, così come di non avere la cassa sufficiente per onorare i tempi di pagamento. Creare un Fondo a garanzia del pagamento dei debiti, peraltro, affonda ancora di più le finanze del Comune, poiché ne comprime la spesa.

Diventa un circolo vizioso da cui bisogna uscire e per questo motivo occorre riprendere in mano la vita dei propri crediti e debiti; la stessa recente riforma del sistema di riscossione, il D.Lgs. 110/2024, recepito nel Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione (D.Lgs. 33/2025) ha profondamente innovato alcuni istituti, cercando di dare certezza a un fenomeno alquanto dubbio. L'art. 211 recita: **"Le quote affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non rimosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze"**. Questo fatto rende reale il rischio che il Comune si veda restituire delle posizioni inesigibili e da eliminare dai conti. E non parliamo in questa sede della responsabilità erariale che investirebbe i funzionari del Comune in questa malaugurata ipotesi.

Un accenno merita poi anche il possibile affidamento ad AMCO, obbligatorio dal prossimo anno, dei crediti, qualora la percentuale di riscossione che registra il Comune risulti inferiore di una certa soglia, ed insoddisfacente: non si tratterà più di scegliere, ma di **subire un destino per legge**.

Potrebbe essere molto più efficace, per le sorti del Comune, **dare avvio a un percorso virtuoso** che parta proprio da uno dei prossimi futuri adempimenti: il riaccertamento dei residui. Si inizia con la **verifica puntuale delle ragioni giuridiche a fondamento dei nostri crediti, eliminando gli inesigibili per i quali sono state esperite tutte le possibili iniziative** e, casomai, scrivendo nel conto del patrimonio crediti di età superiore a tre anni.

Avendo fatto una bella "pulizia", si tratta poi di raggruppare crediti simili per tipologia (es. *tributari e patrimoniali*), per poi **pianificare delle azioni** che, qualunque scelta venga adottata - gestione diretta, esternalizzazione, formule "miste" - **ne garantiscano costantemente il controllo**.

Un dato è certo: i Comuni che realizzano percentuali di riscossione maggiori sono quelli che si sono organizzati per la gestione diretta, magari con servizi a supporto. Questo assunto poggia su un sistema che privilegia le grosse partite da riscotere, che di norma sono i crediti dell'Erario o degli Enti previdenziali, rendendo antieconomico per un soggetto esterno lavorare le partite comunali di importo limitato.

Queste e altre ragioni, che difficilmente sono superabili poiché sono dati di fatto, dovrebbero indurre i Comuni ad optare per una gestione diretta della fase di riscossione delle proprie entrate, ovviamente **con adeguati servizi a supporto adattati sulle proprie necessità**, prima che sia il Legislatore a imporlo.



### ANCORA SULLA MOTIVAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Non è mai tempo sprecato, in fase di istruttoria del procedimento di recupero dell'imposta, dedicare la giusta **attenzione alla motivazione**, elemento e requisito indispensabile di qualunque provvedimento amministrativo, obbligo codificato fin dalla legge 241/1990, e ripreso in tutte le norme fiscali. In sintesi, si tratta di mettere il destinatario di un atto della P.A. nelle condizioni di conoscere il ragionamento seguito dall'Ente impositore per giungere a quella conclusione, dando evidenza dell'errore o omissioni commessi.

In termini giuridici la motivazione si sostanzia nei *"presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria"*. E l'art. 3 della legge 241 continua dicendo che *"se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama"*.

Sono concetti che abbiamo ampiamente studiato, commentato e oramai digerito da più di trent'anni; lo stesso Statuto del Contribuente, di recente aggiornato, rimarca questi concetti, allo scopo di **mettere il contribuente destinatario nelle condizioni di capire e far valere i propri diritti**.

Eppure, molto spesso i contenziosi vengono incardinati, prima che per questioni sostanziali, per violazione di legge, non avendo il Comune esposto compiutamente la motivazione. Non meraviglia, quindi, che la Corte di Cassazione torni, ancora nel 2025, su questo tema; in materia IMU con la sentenza n. 18395/25 precisa che *"l'indicazione, attraverso un prospetto analitico e riassuntivo dell'identificazione catastale, della superficie rilevante, del periodo temporale, del valore imponibile, dell'aliquota applicabile e dell'imposta liquidata per ciascun immobile è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'avviso di accertamento in ossequio ai parametri dell'art. 7 della legge 212/2000"*.

Quanto alle ragioni giuridiche, sempre la Suprema Corte con l'ordinanza n. 8357/25 chiarisce che *"e si è, altresì, precisato che l'onere di motivazione dell'atto impositivo non comporta l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta"*.

**L'obbligo motivazionale si intende, pertanto, soddisfatto con l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa, idonei a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa.** Con ciò rinviando a un altro principio già commentato, quello cioè del divieto di motivazione postuma di un avviso.

Finiamo di scomodare la Corte di Cassazione, che torna anche sul tema degli atti dell'Amministrazione richiamati ma non allegati al provvedimento, e specifica che *"se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale"*. Vi è quindi l'obbligo di allegare solo gli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza e che, al fine di soddisfare il requisito della motivazione dell'accertamento, è sufficiente che l'atto esterno, richiamato da quello impositivo sia, se non effettivamente conosciuto, quanto meno conoscibile dal contribuente destinatario dell'avviso. Ciò vale non solo per gli atti già oggetto di precedente notificazione al contribuente, o sottoposti a pubblicità legale, ma anche per atti che si possano presumere conosciuti dal destinatario dell'accertamento e siano, quantomeno, agevolmente conoscibili (*leggi Regolamento e/o deliberazioni regolarmente pubblicati*).

Viene così ottemperato il diritto del contribuente alla piena conoscibilità e difesa delle proprie ragioni, con l'economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

## CERTIFICAZIONE RELATIVA AL CONTRIBUTO INDENNITÀ DI FUNZIONE 2024

CONTABILITA'

Il Ministero dell'Interno comunica che, in applicazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2025 è stata resa disponibile alla pagina <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify>, accessibile con le modalità e le **credenziali già in uso a ciascun ente**, la **certificazione telematica concernente l'importo delle risorse utilizzate dai comuni per l'incremento dell'indennità di funzione** di cui ai commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234.

L'acquisizione di tale dato si rende necessaria al fine di monitorare l'utilizzo delle risorse ripartite con il menzionato decreto del 7 febbraio 2025 e, di conseguenza, quantificare l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario 2024 che dovrà essere riversato al Capo XIV - capitolo 3560 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno" - articolo 03 "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari", in applicazione dell'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto.

La certificazione dovrà essere trasmessa dagli enti interessati secondo le modalità indicate in apertura del modello di certificazione.

Si ricorda che la mancata trasmissione dei dati richiesti renderà necessaria l'**attivazione dei controlli** ex articolo 158 TUEL, **per la verifica del corretto utilizzo del contributo** di cui all'articolo 1, comma 586, della legge n. 234/ 2021.

CONTABILITA'

COMFERA SRL  
SERVIZI E CONSULENZE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**COMFERA S.r.l. supporta gli Enti locali negli adempimenti connessi alla certificazione per indennità di funzione. Per maggiori informazioni sui ns servizi, inviare una e-mail a: [info@comfera.net](mailto:info@comfera.net)**

### LE VARIAZIONI DI BILANCIO ENTRO IL 31 DICEMBRE

Le variazioni di bilancio ai sensi dell'articolo 175 del TUEL sono uno strumento a disposizione dell'organo consiliare, esecutivo e del responsabile finanziario/spesa da utilizzare al fine di variare il bilancio di previsione finanziario nell'orizzonte temporale di riferimento, sia in termini di competenza che di cassa parte entrata e parte spesa.

Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti tipologie di variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

1. l'istituzione di tipologie di **entrata a destinazione vincolata** e il **correlato programma di spesa**;
2. l'istituzione di tipologie di **entrata senza vincolo di destinazione**, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
3. l'**utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato** per le finalità per le quali sono stati previsti;
4. necessarie alla **reimputazione** agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate (*Competenza del Dirigente, senza parere revisore*);
5. le variazioni delle *dotazioni di cassa* di cui al comma 5-bis, lettera d) (*Competenza del Dirigente, senza parere revisore*);
6. le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b) (*Competenza del Dirigente, senza parere revisore*);
7. le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente (*Competenza del Dirigente, senza parere revisore*).

Ai sensi dell'articolo 175 comma 5-quater, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

1. le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
2. le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
3. le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;
4. le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
5. le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
6. in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.

Per questo motivo la scadenza del 31 dicembre entro la quale il responsabile finanziario può effettuare le variazioni di bilancio ai sensi dell'articolo 175 comma 5-quater senza il parere del revisore risulta molto importante e da tenere bene in considerazione. Il fondo di riserva come indicato dall'articolo 166 comma 2 del D.Lgs 267/2000 deve essere utilizzato nei casi in cui:

- Si verifichino esigenze straordinarie di bilancio;
- Le dotazioni degli interventi di spesa risultino insufficienti.

Ai sensi dell'articolo 176 del TUEL, il fondo di riserva può essere utilizzato con prelevamenti deliberati dalla Giunta entro il 31 dicembre al fine di incrementare gli stanziamenti di spesa insufficienti.

## CORTE DEI CONTI: CASSA VINCOLATA COSTANTEMENTE A ZERO È SINTOMO DI IRREGOLARITÀ

## CONTABILITA'

La costante assenza della cassa vincolata è uno degli *alert* che destano l'attenzione e l'interesse dei magistrati contabili; infatti, è intervenuta di recente la sezione Abruzzo con propria deliberazione n. 173/2025 resa nei confronti di un comune.

La Corte ha rilevato che l'assenza di cassa vincolata per anni è sintomo di criticità finanziaria, posto che probabilmente l'ente l'avrà utilizzata per effettuare pagamenti liberi, senza seguire le **procedure di cui art. 195 TUEL** e i dettami del **D.Lgs. n. 118/2011**.

Nel caso in esame, la cassa vincolata presentava una ripetuta e costante situazione di saldo a zero e la totale assenza di qualsivoglia movimentazione. Il che, affermano i magistrati, desta perplessità. D'altra parte, **è oggettivamente impensabile che un ente non abbia mai cassa vincolata**, specie in tempi di PNRR.

A seguito della disamina dei documenti contabili dell'ente i magistrati abruzzesi affermano che *"l'assenza di una puntuale rappresentazione delle effettive consistenze della cassa libera e vincolata può dar luogo a un utilizzo costante e ripetuto di entrate vincolate per il pagamento di spese correnti, che altera gli equilibri e non consente l'emersione di eventuali situazioni di precarietà del bilancio, o di sofferenza della cassa, impedendo al tempo stesso che eventuali situazioni di disavanzo finanziario, conseguenti al mantenimento in bilancio di poste attive non effettivamente esigibili, trovino evidenza contabile"*.

La cassa vincolata rappresenta una riserva finanziaria destinata a specifici scopi o progetti, si determina come **differenza fra i residui attivi** riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre di ogni anno **e la somma del fondo pluriennale vincolato con i residui passivi relativi a capitoli vincolati**; le entrate vincolate sono, peraltro, solo quelle rientranti nella tipologia di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) TUEL (es. somme vincolate derivanti da trasferimenti da Stato, Regione, UE, amministrazioni pubbliche, le entrate e spese vincolate ex lege come le sanzioni per violazioni al codice della strada per la quota del 50 per cento, le somme da alienazioni per la quota del 10 per cento, ecc.).

A tale proposito, la Sezione sottolinea che *"la quantificazione del fondo di cassa vincolato è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate a fronte delle quali è stato già realizzato il relativo incasso. L'attenzione rivolta alla gestione della cassa vincolata riveste un ruolo cruciale nella salvaguardia della solidità finanziaria. La corretta destinazione e l'utilizzo delle entrate vincolate non solo rispondono a precisi vincoli normativi, ma contribuiscono anche all'efficace pianificazione e realizzazione di interventi prioritari e strategici"*.

Pertanto, la Sezione raccomanda all'Ente il **monitoraggio della cassa vincolata**, che deve essere gestita in maniera puntuale e meticolosa, sia in termini di **quantificazione** che di **reintegro** della quota eventualmente utilizzata per spese di carattere generale.

## CONTABILITA'

COMFERA SRL  
SERVIZI E CONSULENZE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**COMFERA S.r.l. supporta gli Enti locali negli adempimenti connessi alla ricostruzione della cassa vincolata. Per maggiori informazioni sui ns servizi, inviare una e-mail a: [info@comfera.net](mailto:info@comfera.net)**

### TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE AVVISO DI PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER AGGIORNAMENTO DEL PIAO O DEL PTCP 2026/2028

Si ricorda che il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 - approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 - ha ribadito per le Amministrazioni l'opportunità, già segnalata negli aggiornamenti precedenti, di realizzare forme di consultazione degli stakeholders per acquisire eventuali proposte e/o contributi, sottolineando, tra l'altro, *"l'importanza di anticipare tale partecipazione sin dalla fase di elaborazione del P.T.P.C.T. o della Sezione anticorruzione e trasparenza del P.I.A.O."*

Per tale motivo occorre lasciare spazio ai soggetti interessati, mettendogli a disposizione sul sito istituzionale oltre all'avviso, un modulo a loro dedicato per eventuali osservazioni, entrambi da inserirsi a monte nell'iter di adozione delle misure a contrasto della corruzione (sia per l'ente, sia tra coloro che devono aggiornare il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza", PTCP, sia che rientri tra coloro i quali devono aggiornare la sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del loro PIAO).

I pareri eventualmente raccolti dai cittadini, Associazioni, o altre forme di organizzazione portatrici di interessi collettivi diffusi (*stakeholder*) verranno presi in considerazione dagli Enti, anche se in modo non vincolante, al fine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione della corruzione.

In ogni caso, come da indicazioni dell'autorità ANAC con proprio provvedimento del 23 luglio 2025, la predisposizione delle diverse Sezioni/Sottosezioni del PIAO richiede la partecipazione di cittadini, imprese e altri stakeholder che non deve essere intesa come un adempimento ma tradursi in un coinvolgimento sostanziale.

Ciò al fine di elaborare un migliore strumento di programmazione evitandone l'autoreferenzialità.

### ANAC: INCARICHI DI PROGETTAZIONE A TITOLO GRATUITO

Sono disponibili sul sito ufficiale del Garante per la Protezione dei Dati Personali ([www.gpdp.it](http://www.gpdp.it)) le nuove FAQ dedicate al trattamento dei dati personali nei concorsi pubblici e nelle prove selettive.

Le linee guida, elaborate in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica, mirano a fornire un supporto concreto alle amministrazioni nell'applicazione corretta della normativa privacy durante tutte le fasi delle procedure concorsuali.

Le FAQ chiariscono come gestire in modo conforme i dati dei candidati, soprattutto alla luce delle novità introdotte dal decreto-legge 25/2025, successivamente convertito con modificazioni nella Legge n. 69/2025.

In particolare, affrontano aspetti cruciali per chi organizza concorsi, tra cui:

- Le modalità corrette di comunicazione con i partecipanti nelle varie fasi della selezione;
- Le linee guida per la pubblicazione online delle graduatorie, con indicazioni per evitare trattamenti eccessivi o non necessari;

L'obiettivo del Garante è rendere le procedure concorsuali non solo conformi alla normativa in tema di protezione dei dati personali, ma anche più trasparenti, sicure e facilmente comprensibili per cittadini e amministrazioni.

### INVITO SEMINARIO GRATUITO

**SYNTRA S.r.l.** e **I.S.E.C. S.r.l.** organizzano, in collaborazione con **IRIDESGROUP S.r.l.** un seminario gratuito su **PRIVACY e CYBERSICUREZZA** venerdì 12 dicembre dalle ore 09.00 alle ore 13.00;

L'evento si svolgerà presso l'Auditorium Fondazione Cesare Pavese, Piazza Ciriotti n. 1, Santo Stefano Belbo (CN). Sarà rilasciato un attestato di partecipazione ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei dipendenti pubblici.

Si richiede conferma di partecipazione a questo indirizzo mail: [info@valorecomune.it](mailto:info@valorecomune.it)

### RICHIESTA CIG PER LAVORI SOMMA URGENZA.

Il quesito posto al MIT evidenziava la necessità o meno di richiedere il CIG per lavori in somma urgenza. In particolare, il quesito chiedeva *"A seguito di procedura per lavori di somma urgenza ai sensi dell' art 140, si è giunti alla fase di liquidazione della ditta esecutrice: Si chiede cortesemente di chiarire quanto segue: - è necessario acquisire il CIG anche per questo tipo di affidamento? - in caso affermativo, con quali modalità deve essere richiesto? - qual' è la piattaforma da utilizzare e quale procedura va seguita?"*

Il parere del MIT n. 3811 del 19.11.2025 al quesito esposto: *" .... appare necessario chiarire che anche per gli affidamenti di lavori in somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023 **è obbligatorio acquisire il Codice Identificativo Gara (CIG)**. L'obbligo riguarda tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro e si applica indipendentemente dalla natura emergenziale della procedura".*

### MIT: PUBBLICATA LA LISTA NAZIONALE DEGLI AUTOVELOX

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti informa che è online, dal 28 novembre 2025, l'**elenco ufficiale dei dispositivi e sistemi di rilevamento della velocità autorizzati sul territorio nazionale**.

L'elenco, previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Direttore Generale per la motorizzazione n. 367 del 29 settembre 2025, è consultabile al link: <https://velox.mit.gov.it/dispositivi>

La pubblicazione arriva alla scadenza dei tempi previsti per il censimento nazionale; infatti sono scaduti i termini per l'invio dei dati da parte delle amministrazioni e degli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale. Si tratta di un passaggio essenziale per garantire la piena legittimità d'uso degli strumenti di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

Tramite la piattaforma telematica predisposta dal MIT, gli enti hanno indicato, per ogni dispositivo: marca, modello, versione, matricola ove presente, estremi del decreto MIT di approvazione o omologazione, nonché collocazione chilometrica (*qualora necessario*) e direzione di marcia. Tutti i dati trasmessi sono automaticamente pubblicati e liberamente consultabili sul portale istituzionale del Ministero.

Come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale n. 305 del 18 agosto 2025, **gli aggiornamenti continueranno anche dopo la scadenza**, secondo le modalità stabilite dal decreto stesso.

### DISEGNO DI LEGGE RIFORMA CODICE EDILIZIA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 4 dicembre con procedura d'urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per l'**adozione del Codice dell'edilizia e delle costruzioni**.

La delega autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a compiere un'ampia e organica **revisione della normativa in materia di edilizia e di sicurezza delle costruzioni, con l'obiettivo primario di semplificare, riordinare e razionalizzare i procedimenti amministrativi** oggi disciplinati dal Testo Unico dell'edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il testo fa seguito al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, cosiddetto *"Salva casa"*, che ha operato una prima semplificazione.

L'adozione del Codice dell'edilizia e delle costruzioni ha la finalità inoltre, di porre **chiarezza sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni**, garantendo il rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), come strumento necessario per assicurare standard minimi uniformi.

L'intervento normativo riguarda, in primo luogo, la disciplina legislativa di settore relativa alla sicurezza delle costruzioni, che necessita di un aggiornamento alla luce delle moderne tecniche costruttive e delle accresciute esigenze di sicurezza sismica ed energetica.

L'intenzione del Legislatore è quella altresì di favorire il coordinamento con le disposizioni urbanistiche e le altre normative di settore come la disciplina dei beni culturali e paesaggistici. Infine, si semplifica la dimostrazione dello stato legittimo degli immobili e si rafforza l'efficacia e la trasparenza delle procedure per il rilascio dei permessi di costruire, delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e degli altri titoli del settore edilizio.